



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

**COMUNE DI CORTEMAGGIORE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
"I.U.C."**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL
28 LUGLIO 2014**

**E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL
30 APRILE 2016**

**E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
DEL 21/12/2017**

**E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del
28/02/2018**

**E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL
25/03/2019**

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1. Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

Art. 2. Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 3. Funzionario responsabile del tributo

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 5. Soggetto attivo

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 11. Superficie degli immobili

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

~~Art. 14. Articolazione della tariffa (ANNULLATO con delibera del C.C. N. 35 DEL 21/12/2017)~~

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 25. Riduzioni per il riciclo [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

~~Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (ANNULLATO con delibera del C.C. N. 35 DEL 21/12/2017)~~

Art. 27. Agevolazioni [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 28. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 29.. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Art. 31. Poteri del Comune

Art. 32. Accertamento

Art. 33. Sanzioni

Art. 34. Riscossione

Art. 35. Dilazione di pagamento tributo ordinario

Art. 36. Interessi

Art. 37. Rimborsi

Art. 38. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 39. Riscossione coattiva

- Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 39. Clausola di adeguamento
- Art. 40. Entrata in vigore ed abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizione transitoria

Allegati

all. A: ~~Sostanze assimilate ai rifiuti urbani~~ [ANNULLATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

all. B: Categorie di utenze non domestiche

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della TASI
- Art. 3. Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4. Base imponibile della TASI
- Art. 5. Aliquote della TASI
- Art. 6. Soggetto attivo del tributo
- Art. 7. Soggetto passivo del tributo
- Art. 8. Decorrenza della TASI
- Art. 9. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 10. Esenzioni
- Art. 11. Riduzioni
- Art. 12. Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati
- Art. 13. Dichiarazione
- Art. 14. Riscossione della TASI
- Art. 15. Modalità di versamento
- Art. 16. Funzionario responsabile
- Art. 17. Accertamento
- Art. 18. Attività di controllo e rimborsi
- Art. 19. Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- Art. 20. Normativa di rinvio
- Art. 21. Efficacia Regolamento

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e applicazione dell'I.M.U.

Si rinvia alle disposizioni di legge ed al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio n. 28 del 27 Settembre 2012.

In questa sede si propone la modifica del seguente articolo

Art. 10 ASSIMILAZIONI

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 01.01.2014.

Art. 2. – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, è soppressa l'applicazione della TARSU e della Tares. Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento delle entrate relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per i servizi di nettezza urbana adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 3. – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (~~rifiuti speciali~~) [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- ~~Art. 14. Articolazione della tariffa (ANNULLATO con delibera del C.C. N. 35 DEL 21/12/2017)~~
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 25. ~~Riduzioni per il riciclo~~ Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati a rifiuti speciali [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione

Art. 34. Interessi
Art. 35. Rimborsi
Art. 36. Somme di modesto ammontare
Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 39. Clausola di adeguamento
Art. 40. Disposizione transitoria

Allegati

~~all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani~~ [ANNULLATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alla norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, come elencati nella delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011. ~~nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento (allegato A).~~
2. Per le utenze che dichiareranno, di superare il ~~predetto~~ limite quantitativo di assimilazione definito dal Regolamento ATO, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuerà le opportune verifiche, a seguito di riscontro positivo ~~dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative da adottare atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario~~ i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è **il possesso, la detenzione e l'occupazione**, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di mobilio o macchinari o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 29 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1.50;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, di fatto non utilizzate, e per le quali l'Ufficio comunale competente ha provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate;
- f) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione. Il Comune si riserva di effettuare controlli;
- g) le aree impraticabili e intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- j) le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;**

k) con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario sono escluse dalla TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (~~rifiuti speciali~~)

[MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- **indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;**
- **presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di**

effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate,

quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata al presente regolamento.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99 a favore delle utenze domestiche.

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, EFFETTUATA AI SENSI DEL DECRETO 20 APRILE 2017 pubblicato in GU n. 117 del 22 maggio 2017, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente :

- Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale
- Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi
- Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti
- Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche
- Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche .

9. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà ~~inserito~~ **conguagliato insieme alla prima rata** dell'anno successivo.

10. In caso di allestimento di ecopunti informatizzati, lo svuotamento dei contenitori effettuato direttamente dall'utente presso gli ecopunti informatizzati del Comune concorrerà al calcolo della quota puntuale della tariffa in aggiunta agli svuotamenti minimi previsti.

11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.

12. All'utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi.

13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage ALL'INTERNO DEL COMUNE in quanto prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa RELATIVA ALLA CATEGORIA DI UN COMPONENTE.

14. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.

15. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

~~Art. 14. Articolazione della tariffa~~ – (abolito con delibera del C.C. n. 35 del 21/12/2017)

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, **nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in**

dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi **e gli importi dovuti saranno calcolati ed addebitati di regola a conguaglio in relazione al singolo periodo.** Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. ~~In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.~~
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate nè comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo diversa richiesta dell'utenza di suddivisione della tassa.

6. Gli studenti fuori sede non sono considerati presenti nel nucleo familiare purchè producano contratto d'affitto registrato e idonea documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi nei limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo. L'istanza va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo ~~compendio~~ **complesso**.
E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto riconducibili in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R 158/99.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone di occupazione suolo pubblico, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP/COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa/canone di occupazione temporanea.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30,00 % nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, con validità anche per gli anni successivi, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive[MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
3. Si applicano il secondo ~~e il quinto~~ comma dell'articolo 23.

~~Art. 25. Riduzioni per il riciclo~~ **Art. 25. Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati a rifiuti speciali.** [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali:

70%

officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
elettrauto	70%
caseifici, cantine sociali, salumificio, liquorificio	70%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
galvanotecnici, ceramiche e smalterie, marmi	70%
officine di carpenteria metallica	70%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	70%

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali - quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Con riferimento ai servizi sanitari quali ospedali, case di cura, case di riposo

per anziani, tenuto conto della contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la tariffa relativamente alla sola parte variabile, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ospedali..... 50%

- case di cura, di riposo per anziani..... 50%

Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie di cui sopra, viene applicata sulla parte puntuale della tariffa una percentuale di sconto sul costo delle vuotature eccedenti le minime:

- ospedali..... 50%

- case di cura, di riposo per anziani..... 50%

~~Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (ANNULLATO con delibera n. 35 del 21/12/2017)~~

Art. 27. Agevolazioni. [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo nella misura massima del 50 %, mediante l'esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente

al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione la specifica categoria.

2. I magazzini utilizzati per la movimentazione e stoccaggio delle merci funzionalmente non collegati all'attività produttiva superiori a 1000 mq possono avere la riduzione della quota variabile al 100% qualora presentino copia dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

3. Il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, **prevede le seguenti agevolazioni** per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:

a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, entro il 31dicembre di ciascun anno, con validità anche per gli anni successivi, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL).

b) Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale.

c) Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare,viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato **di una unità** per ogni bambino in affido familiare.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente articolo 25 comma 3 (ospedali, case di cura, case di riposo per anziani), sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del

contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% della **somma** quote fissa e variabile.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 . Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo su modello ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- d) gli identificativi catastali.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 . Contenuto e presentazione della dichiarazione [MODIFICATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU);
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per in Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone di occupazione suolo pubblico.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 9. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.**
- 10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.**

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 (quattro) rate, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. La TARI viene liquidata in due rate di acconto semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D..Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. aventi le seguenti scadenze:

- entro il 16 maggio: acconto relativo al primo semestre ed eventuale saldo dell'anno precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;
- entro il 16 ottobre: acconto relativo al secondo semestre.

Nella prima rata d'acconto viene liquidato l'importo relativo al primo semestre che, se non già approvate le tariffe dell'anno di riferimento, viene calcolato applicando la tariffa dovuta nell'anno precedente. Inoltre con la prima rata di acconto, viene conguagliato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente. Nella seconda rata viene liquidato l'acconto del secondo semestre con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e conguagliati eventuali importi positivi per il contribuente che non hanno trovato capienza nel dovuto della prima rata. Le scadenze delle rate possono essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale. La TARI non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.

2. Il tributo giornaliero, di cui all'articolo 15, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro su base annua.

Per l'anno 2018, in conseguenza al nuovo sistema puntuale che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata, la prima rata di acconto di cui al comma 1 viene liquidata entro il 16 luglio 2018.

La comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente con posta elettronica certificata.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'**avviso** di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.

Art. 35 Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo TARI ordinario. La dilazione è concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell'avviso successivo.
- ~~2. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.~~
3. La richiesta di rateazione dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per il medesimo tributo. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso del tributo di importi uguali o inferiori a euro 12,00.

Art. 38 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni.
2. Per importi complessivamente dovuti dal contribuente superiori a 15.000,00 euro, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 può essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La fidejussione dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune.
3. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
4. La richiesta di rateazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 15.000,00, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti (bancari, postali o di deposito) e titoli con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende la riscossione coattiva.
7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di fidejussione, il Funzionario Responsabile del Tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 39 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora il tributo dovuto non sia superiore o uguale all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
 2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011.
- Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

ALLEGATO A [ANNULLATO con delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2019]

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banche di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banche di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

[aggiornato alle modifiche normative introdotte dal decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16]

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2	Istituzione della TASI
Articolo 3	Presupposto impositivo della TASI
Articolo 4	Base imponibile della TASI
Articolo 5	Aliquote della TASI
Articolo 6	Soggetto attivo del tributo
Articolo 7	Soggetto passivo del tributo
Articolo 8	Decorrenza della TASI
Articolo 9	Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10	Esenzioni
Articolo 11	Riduzioni
Articolo 12	Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 13	Dichiarazione
Articolo 14	Riscossione della TASI
Articolo 15	Modalità di versamento
Articolo 16	Funzionario responsabile
Articolo 17	Accertamento
Articolo 18	Attività di controllo e rimborsi
Articolo 19	Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

TITOLO VI

Articolo 20	Normativa di rinvio
Articolo 21	Efficacia Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Cortemaggiore, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 2

Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

Presupposto impositivo della TASI

1. Il Presupposto impositivo della TASI è il possesso o **la detenzione**, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4

Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita rivalutata degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 5

Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente; per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle Unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, -Comma 2-. D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L 201/2013.
3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche in relazione alle singole tipologie di immobili.
4. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 6

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7

Soggetto passivo del tributo

1. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido all'adempimento** dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante, per una percentuale compresa tra il 10% e il 30% del tributo, è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali

e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Articolo 9 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune.

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili.

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 10 Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) DPR 22 dicembre 1986 n.917 (TU1R), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n.222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 11 Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'I.S.E.E. da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

Articolo 12 Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

1. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore dei locali erelative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, così come in caso di comodato d'uso di immobile equiparato ai fini IMU all'abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso, ovvero all'unico soggetto che provveda, quale obbligato solidale, all'intero versamento dell'imposta dovuta.
2. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione territoriale dell'immobile ed alla conseguente possibilità di fruire dei servizi comunali individuati dal presente Regolamento.

La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del Regolamento comunale IMU

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 13 Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 14 **Riscossione della TASI**

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero del Tributo sui rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili approvato con D.M. 23/05/2014.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16

giugno di ciascun anno.

5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad Euro 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo .

Articolo 15 **Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato dagli eredi a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 16 **Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 17 **Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Articolo 18 **Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Articolo 19 **Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione Fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21
Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 10 gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 10 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.